Numero della Proposta

383

146

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861

Proposta di Legge ~~presentata~~ letta *nella tornata del* 18 Dbre 1861

dal ~~Ministro~~ Deputati Briganti Bellini, Dritti 9

OGGETTO

Affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell' Umbria / Proroga per /

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Galeotti

» 2° Briganti-Bellini – Sgr

» 3° Michelini – Presidente

» 4° Sanatloni

» 5° Silvestrelli

» 6° Canlerli

» 7° Zanolini – Relatore

» 8° Ninchi

» 9° Gallozzi

Relatore Zanolini

Adottata nella tornata del 14 Febbr **1862**

Pellati

SESSIONE 1861

N° 146-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DALLA COMMISSIONE

composta dei deputati

GALEOTTI, BRIGANTI-BELLINI, MICHELINI, PANATTONI, SILVESTRELLI, CARLETTI, ZANOLINI, MINGHI, GALLOZZI

Proroga dei termini delle leggi sull'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie delle Marche e dell'Umbria.

Tornata del 4 febbraio 1862.

La Commissione ha reputato conveniente di dare maggiore chiarezza agli articoli del progetto senza punto cambiarne la sostanza, e, di pieno accordo coll'onorevole ministro guardasigilli, ha sostituito ai detti articoli i seguenti:

Art. 1.

Un nuovo termine di un anno, a cominciare dalla pubblicazione delle presente legge, è concesso, nelle provincie delle Marche e dell'Umbria, agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diretto coll'utile dominio, loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'articolo 8 della legge 15 luglio 1857 numero 2507, pubblicata nelle Marche con decreto 12 novembre 1860 numero 556, e nell'Umbria con decreto 19 dicembre successivo n° 261; e per le enfiteusi temporarie dal decreto 12 dicembre 1860 numero 581 del regio commissario nelle Marche, e dal decreto succitato 19 dicembre stesso anno del regio commissario nell'Umbria, col quale fu esteso a quelle provincie il decreto del regio governatore dell'Emilia 9 marzo 1860 n° 74.

Art. 2.

A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge, decorrerà un nuovo termine di 18 mesi a favore dei direttari delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'articolo precedente, per far seguire l'iscrizione e la trascrizione, o per istituire il giudizio previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 15 luglio 1857.

Art. 3.

La presente legge non pregiudica ai diritti acquistati nell'intervallo fra la scadenza del termine e la sua rinnovazione.

Approvato nella Tornata del 14 febbraio 1862.

Pellati

Fellati

381

SESSIONE 1861

N° 146-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

GALEOTTI, BELLINI, MICHELINI, PANATTONI, SILVESTRELLI, CARLETTI, ZANOLINI, NINCHI, GALLOZZI

sul progetto di legge presentato dai deputati BRIGANTI-BELLINI, LUZI, FIORENZI, SCARIGLIA, DANZETTA, SOLDINI, CARLETTI, RICCI MATTEO, GIGLIUCCI, SILVESTRELLI

letto e preso in considerazione nella tornata del 18 dicembre 1861

Proroga dei termini delle leggi sull'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie delle Marche e dell'Umbria.

Tornata del 25 gennaio 1862

SIGNORI,

La legge sarda del 13 luglio 1857 intese a liberare i fondi dal vincolo enfiteutico, a consolidare il dominio diretto coll'utile ed a favorire l'utilista tenuto di pagare rendite perpetue o dalla legge riguardate come perpetue. Quella legge pertanto nell'articolo 8 dà all'utilista la facoltà esclusiva di affrancare a suo favore le enfiteusi, le subenfiteusi, i livelli e simili entro il termine di un anno; passato l'anno, se l'utilista non affrancò, permette al direttario di domandare la consolidazione in capo proprio, coll'obbligo però di notificare la sua domanda all'utilista, a cui accorda un nuovo termine di quindici giorni dalla notificazione per eseguire lo svincolo a suo profitto, altrimenti, scorso questo termine, si fa luogo a stipulare la consolidazione a pro del direttario. La legge inoltre, nell'articolo 14, ai direttari di enfiteusi e di simili concessioni non perpetue o non equiparate alle perpetue, impone l'obbligo di far eseguire nell'anno le iscri-

(146-A) zioni, od annotamenti nel libro del catasto, del fondo soggetto al vincolo, e di far trascrivere il proprio titolo all'ufficio delle ipoteche. E quanto alle enfiteusi perpetue ed avute per tali, di cui nel termine di diciotto mesi non si fosse promossa l'istanza dello svincolamento, ingiunge ai direttari lo stesso obbligo delle iscrizioni e della trascrizione; e nel seguente articolo 15 statuisce che pel direttario mancante di titolo, il quale entro l'anno abbia promosso il giudizio per fare riconoscere i suoi diritti, il termine delle iscrizioni e della trascrizione non iscaderà che sei mesi dopo che la lite sia definitivamente ultimata.

Questa legge, emanata per le provincie antiche, venne di mano in mano estesa ad altre provincie del regno.

Il dittatore delle provincie modenesi e parmensi, governatore generale dell'Emilia, pubblicò il 20 novembre 1859 la legge del 13 luglio 1857, da applicarsi tanto alle enfiteusi digià costituite, quanto a quelle che si creassero in avvenire; poi con altro decreto del 9 marzo 1860 ordinò che le leggi sarde del 24 gennaio 1856 e del 13 luglio 1857 fossero senza distinzione applicate alle enfiteusi camerali ecclesiastiche o laicali sotto qualsiasi titolo, forma o clausola di affrancabilità, che le manimorte non potessero far uso del diritto di consolidazione senza permesso dell'autorità governativa, e che le disposizioni della legge del 13 luglio sotto certe regole fossero applicate anche alle enfiteusi temporanee.

Il commissario regio delle Marche con decreto del 12 novembre 1860 pubblicò la legge del 13 luglio 1857, e prescrisse che dal giorno della pubblicazione del decreto decorrerebbe il termine dell'anno dalla detta legge prestabilito; poscia con nuovo decreto del 12 dicembre 1860 mise in vigore la legge del 24 gennaio 1856 ed applicò alle Marche le disposizioni contenute nei decreti del governatore dell'Emilia sopra citati.

Così dal regio commissario dell'Umbria col decreto del 19 dicembre 1860 furono promulgate le leggi del 24 gennaio 1856 e del 13 luglio 1857, ed anche il decreto del governatore dell'Emilia del 9 marzo 1860.

Ma per l'antichità e per la natura speciale di un gran numero di enfiteusi, per lo spartimento dei terreni enfiteutici, spettanti di sovente ad utilisti in umile fortuna, riesce assai malagevole rinvenire i titoli, comprovare i diritti, riunire i capitali occorrenti per le affrancazioni, eseguire gli annotamenti e le trascrizioni; laonde, colle leggi del 26 giugno 1858, del 25 giugno 1859, del 27 giugno 1860 e del 9 luglio 1861, furono nelle antiche provincie successivamente prorogati i termini per le iscrizioni e per la trascrizione delle enfiteusi e per la introduzione del giudizio all'uopo di comprovarne i diritti; e colla legge dell'11 aprile dello scorso anno si rinnovarono i termini per l'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie dell'Emilia.

I motivi che indussero il Governo ed il Parlamento a pro-

rogare od a rinnovare quei termini durano tuttavia, e specialmente nelle Marche e nell'Umbria; laonde la vostra Commissione, senza entrare nel merito delle leggi sarde del 24 gennaio 1856 e del 15 luglio 1857, senza fare ragione della opportunità dei decreti summentovati, non ha punto dubitato della convenienza e dell'equità della legge, di cui ora vi è presentato lo schema per iniziativa parlamentare, e senza recarvi cambiamento, tranne un lievissimo all'articolo 4, alla quasi unanimità ve ne propone l'approvazione.

Un solo dei commissari fu di parere che nel detto articolo alle parole *e non recherà pregiudizio ai diritti acquistati anteriormente* si dovesse aggiungere *purchè con atto legale ne fosse cominciato l'esercizio.* La maggioranza invece dapprima fu d'avviso si levassero dallo schema le parole surriferite che nelle leggi sempre si sottintendono stante il principio che vieta la loro retroattività, e come infatti non si leggono nelle leggi di proroga sopracitate, ed escludeva ad ogni modo l'aggiunta proposta per l'altra massima del gius comune che i diritti facoltativi non divengono acquisiti, se non quando siasi dimostrato col fatto la volontà di profittarne; ma poi, considerando che nella legge proposta non solo si prorogano termini prossimi a scadere, ma gli scaduti si rinnovano, e che per questo motivo appunto, nell'ultimo articolo della legge dell'11 aprile 1861, furono dal Senato aggiunte quelle parole che la Commissione avrebbe omesse, essa credè invece opportuno di rendere l'articolo ultimo del progetto in tutto conforme alla suddetta legge.

La vostra Commissione nel ricordare le proroghe e le rinnovazioni di termini che, nel corso di oltre a tre anni, di necessità si concedettero al fine di dar luogo alla esecuzione della legge sarda sull'affrancazione delle enfiteusi, dovè convincersi che, dalle difficoltà che s'incontrano, più che di proroghe insufficienti, le quali scemano l'autorità della legge, si manifesta il bisogno di una legge generale che regoli per lo innanzi le affrancazioni dell'enfiteusi e di altri consimili vincoli in tutto il regno, e specialmente per le enfiteusi della manomorta e della causa pia più specialmente soggette all'azione ed ai provvedimenti del legislatore, e che, a rimovere quelle difficoltà, si conformi colle sue disposizioni alla varietà dell'origine, dello scopo, delle condizioni, degli effetti di così fatte convenzioni.

Perciò il ministro guardasigilli, nella sua relazione sulla legge dell'11 aprile 1861, significava alla Camera, com'egli volgesse particolari studi su quest'ardua e grave materia delle enfiteusi, allo scopo appunto di appagare i bisogni delle varie provincie del regno, e quindi di conformare i provvedimenti alle particolari loro condizioni economiche, onde le enfiteusi diverrebbero materia di nuove discussioni e di una nuova legge.

La Commissione ne fa ricordo alla Camera, affinchè si rassicuri che questo bisogno, generalmente sentito, in breve verrà soddisfatto.

ZANOLINI, *relatore.*

PROGETTO DI LEGGE DEI PROPONENTI

Art. 1.

Sono rinnovati per un anno i termini stabiliti dall'articolo 8 e dalla prima parte dell'articolo 14, ed è prorogato pure d'un anno il termine segnato nel secondo capoverso dell'articolo 14 della legge 13 luglio 1857 pubblicata nelle Marche con decreto 12 novembre 1860, numero 536, resa esecutoria in una colla legge 24 gennaio 1856 con decreto del 12 dicembre successivo, numero 581, e nell'Umbria con decreto 19 dicembre 1860 suddetto, numero 261.

Art. 2.

È mantenuto per un anno parimenti in vigore il citato decreto del 12 dicembre 1860, numero 581, e nell'Umbria il citato decreto 19 dicembre suddetto, numero 261, col quale si rende esecutorio nell'Umbria il decreto 9 marzo 1860, numero 74, del Governo dell'Emilia.

Art. 3.

Gli stessi termini rinnovati e prorogati rispettivamente per la iscrizione e trascrizione di cui all'articolo 14 della suddetta legge 13 luglio 1857 sono concessi per l'istituzione del giudizio di cui nel successivo articolo 15.

Art. 4.

La presente legge avrà vigore dal giorno immediatamente successivo alla promulgazione, e non recherà pregiudizio ai diritti anteriormente acquistati.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico al qui contro.

Art. 2.

Identico al qui contro.

Art. 3.

Identico al qui contro.

Art. 4.

La presente legge avrà vigore dal giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione, e non recherà pregiudizio ai diritti anteriormente acquistati.

Art. 1.

Un nuovo termine di un anno, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, è concesso nelle Provincie delle Marche e dell'Umbria agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diretto coll'utile dominio, loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'art. 8. della legge 13. luglio 1857. n. 2307 pubblicata nelle Marche con Decreto 12. 9bre 1860. n. 536 e nell'Umbria con Decreto 19. Xbre successivo n. 261. e per le enfiteusi temporarie dal Decreto 12. Xbre 1860, n. 581 del Pr. Commissario nelle marche, e dal Decreto succitato 19. Xbre stesso anno del Pr. Commissario nell'Umbria col quale fu esteso a quelle Provincie il Decreto del Pr. Governatore dell'Emilia 9. Marzo 1860. n. 74.

Art. 2.

A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge, decorrerà un nuovo termine di 18. mesi

a favore dei Direttari delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'art.° precedente, per far seguire l'inscrizione e la trascrizione o per istituire il giudizio previsto dagli art.i 14. e 15. della legge 13 luglio 1867.

Art.° 3.

La presente legge non pregiudica ai diritti acquistati nell'intervallo, fra la scadenza del termine e la sua rinnovazione.

N° 146. B.

Progetto di legge ~~da compilarsi~~ presentato dalla Commissione composta dei deputati Galeotti, Bellini, Marchiori, Pernotto, Martinelli, Cadolini, Gandolfi, Minghetti, Gallozzi.

Trasmesso del 6 febbraio 1882.

Relazione della Commissione composta dei deputati Fabbretti, Bollini, Michelini, Panattoni, Sillipprelli, Carletti, Zanolini, Vinchi, Fallozzi.

Sulla proposta di legge letta e presa in considerazione nella tornata del 1861.

Proroga dei termini della legge sull'affrancamento delle enfiteusi delle provincie delle Marche e dell'Umbria

Tornata del gennaro 1862.

Signori,

La legge data del 13 luglio 1857 intese a togliere i fondi dal vincolo enfiteutico, a consolidare il dominio diretto coll'utile, ed a favorire l'utilista tenuto di pagare rendite perpetue, e dalla legge riguardate come perpetue. Quella legge permetteva nell'art. 8 da all'utilista la facoltà di affrancare a suo favore le enfiteusi, i livelli e simili entro il termine di un anno; passato l'anno, se l'utilista non affrancò, permette al direttario di domandare la consolidazione in capo proprio col obbligo però di notificare la sua domanda all'utilista, a cui accorda un nuovo termine di quindici giorni dalla notificazione per eseguire lo svincolo a suo profitto, altrimenti dopo questo termine si fa luogo a stimolare la consolidazione a profitto del direttario. La legge inoltre nell'art. 15 ai direttari di enfiteusi e di simili concessioni non perpetue o non equipollenti alle perpetue impone l'obbligo di fare eseguire nell'anno le iscrizioni od annotamenti nei libri del catasto, del fondo soggetto al vincolo, e di farsi trascrivere il proprio titolo all'ufficio delle ipoteche. E quanto alle enfiteusi perpetue o aventi per tali, di cui il termine di diritto non si sia, se promosta l'istanza dello svincolamento, aggiunge ai direttari lo stesso obbligo delle iscrizioni o della trascrizione e nel seguente art. 15 statuisce che il direttario mancante di titolo, il quale entro l'anno abbia promosso il giudizio per fare riconoscere i suoi diritti, l'ordinare delle iscrizioni e della trascrizione non ricadrà che sei mesi dopo che la lite sia definitivamente ultimata.

Questa legge, emanata per le provincie antiche, venne di mano in mano estesa ad altre provincie del Regno.

Il Dittatore delle provincie modenesi e parmensi, Governatore generale dell'Emilia, pubblicò il 20 novembre 1859 la legge del 13 luglio 1857 da applicarsi tanto alle enfiteusi già costituite, quanto a quelle che si creassero in avvenire; poi con altro decreto del 7 marzo 1860 ordinò che le leggi 26 gennaro 1856 e del 13 luglio 1857 fossero senza distinzione applicate alle enfiteusi generali ecclesiastiche o laicali di qualsiasi titolo, forma o clausola di affrancabilità che si trovassero

che le mani morte non potessero far uso del diritto di consolidazione senza permesso dell'autorità governativa, e che le disposizioni della legge del 13 luglio, sotto certe regole fossero applicate anche alle enfiteusi temporanee.

Il Commissario regio delle Marche con decreto del 12 novembre 1860 pubblicò la legge del 13 luglio 1857 e prescrisse che dal giorno della pubblicazione del decreto decorrerebbe il termine di [illegible] dalla detta legge prestabilito. Poscia con nuovo decreto del 12 dicembre [illegible] mise in vigore la legge del 24 gennaio 1856 ed applicò alle Marche le disposizioni contenute nei decreti del Governatore dell'Emilia sopraccitati.

Così dal regio Commissario dell'Umbria col decreto del 19 dicembre 1860 furono promulgate le leggi del 24 gennaio 1856 e del 13 luglio 1857, ed anche il decreto del Governatore dell'Emilia del 9 marzo 1860.

Ma ~~alle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria~~ per l'antichità, per la natura speciale di un gran numero [illegible] di enfiteusi, per lo spartimento dei terreni enfiteutici spettanti di sovente ad utilisti in assai [illegible] fortuna, ~~la [illegible]~~ [illegible] riesce assai malagevole di rinvenire i titoli, comprovare i diritti, riunire i capitali occorrenti per le affrancazioni, eseguire gli annotamenti e le trascrizioni, laonde colle leggi del 26 giugno 1858, del 25 giugno 1859, del [illegible] giugno 1860 e del 9 luglio 1861 furono, nelle antiche provincie, successivamente prorogati i termini per le iscrizioni e per la trascrizione delle enfiteusi e per la introduzione del giudizio all'uopo di comprovarsi i diritti, e colla legge dell'11 aprile dello scorso anno si rinnovarono i termini per l'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie dell'Emilia.

I motivi che indussero il governo ed il Parlamento a prorogare ed a rinnovare quei termini stavano e specialmente nelle [illegible] tuttavia; laonde la vostra Commissione, senza entrare nel merito delle leggi sarde del 24 gennaio 1856 e del 13 luglio 1857, senza fare ragione della opportunità dei decreti summentovati, non ha punto dubitato della convenienza e della equità della legge di cui ora vi è presentato lo schema per iniziativa parlamentare, e, senza recarvi [illegible], alla quale si unanime ve ne propone l'approvazione.

Un solo dei commissari fece [illegible] nel detto [illegible] ultimo articolo alle parole [illegible] de' diritti acquistati anteriormente si aggiungesse purchè con atto legale ne fosse cominciato l'esercizio. La maggioranza invece della Commissione [illegible] fu d'avviso si conservassero le parole surriferite che nella legge sempre si [illegible] fondano stante il principio che vieta la retroattività, [illegible] ad ogni modo l'aggiunta proposta per l'altra massima del giureconsulto che i diritti facoltativi non divengono acquisiti se non quando siasi dimostrata col fatto la volontà di profittarne. Ma poi considerando che nella legge proposta non solo si prorogano termini prossimi a scadere, ma gli scaduti si rinnovano, e che [illegible] [illegible]

[Margin notes:]

cambiamento, tranne un lievissimo all'art. 4.

Le [illegible] infatti non si leggono nelle leggi di proroga sopraccitate, per escluderle

motivo appunto nell'ultimo art. della legge dell'11 aprile 1861 furono dal Senato aggiunte quelle parole, che la Commissione dovrà omettere, essendo incorso opportuno di rendere l'art. ultimo del progetto in tutto conforme alla suddetta legge.

La nostra Commissione ~~nel prendere in esame questo progetto di legge~~ nel ricordare le proroghe e le rinnovazioni di permissioni che nel corso di oltre due anni di necessità si concedettero al fine di dar luogo alla esecuzione della legge sull'affrancazione delle enfiteusi, trovò convincersi che le difficoltà che s'incontrano ~~nell'applicare il disposto~~ più che di proroghe insufficienti ~~sole~~ siano l'indeterminatezza della legge, ~~dimostrano~~ manifestano il bisogno di una legge generale che regoli per le innanzi le affrancazioni delle enfiteusi e di altri consimili vincoli ~~esistenti~~ in tutto il regno, e che rimuovere quelle difficoltà, si conformi alla ~~varietà delle~~ sue disposizioni alla varietà dell'origine, dello scopo delle condizioni, degli effetti, e che fatte convenzioni ~~[illegible]~~ finora a tale ~~diligente~~ fine ~~non consentano~~ se l'utile pubblico esiga che senza eccezione veruna siano tolti i diritti riservati a privati chiamati a succedere nelle enfiteusi, e che questa specie di ~~[illegible]~~ concessioni ~~non~~ rende facoltà più facili le costituzioni, i passaggi, le divisioni e la proprietà.

~~Nella Camera non [illegible] sentita generalmente~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ il ministro Guardasigilli nella sua relazione sulla legge dell'11 aprile 1861 significava alla Camera ~~[illegible]~~ particolari studi su questa ardua e grave materia delle enfiteusi, allo scopo di appagare i bisogni di conformare i provvedimenti alle particolari loro condizioni economiche ~~[illegible]~~ ~~del regno~~ ~~[illegible]~~ le enfiteusi riservavano materia di nuove discussioni e di non nuova legge.

La Commissione ne fa ricordo alla Camera affinchè si persuada che questo bisogno generalmente sentito in Greca ~~[illegible]~~ soddisfatto.

Specialmente per le enfiteusi della manomorta = a causa ~~[illegible]~~ più specialmente ~~[illegible]~~ ~~all'azione~~ ad ai provvedimenti delle leggi ~~[illegible]~~ e

Ma senza provvedere del regno e quindi

Relatore Gandolfi

CAMERA
SEGRETERIA
DEI DEPUTATI

I sottoscritti Deputati presentano la seguente Proposta di Legge concernente una Proroga dei termini della Legge sull'affrancamento delle Enfiteusi Livelli Canoniche nelle Provincie delle Marche, e dell'Umbria

Progetto di Legge

Art.o 1.o Sono rinnovati per un anno i termini stabiliti dall'Articolo 8.o e dalla prima parte dell'Articolo 14.o, ed è prorogato pure d'un anno il termine segnato nel secondo capoverso dell'Art.o 14.o della Legge 13 Luglio 1857 pubblicata nelle Marche con Decreto del 12. Novembre 1860: N.o 536. resa esecutoria in una colla Legge 24 Gennajo 1860 con Decreto del 12 Decembre successivo N.o 581. e nell'Umbria con Decreto 19 Decembre 1860 sud.detto N.o 261 —

Art.o 2.o E' mantenuto per un anno parimenti in vigore nelle Marche il citato Decreto del 12 Decembre 1860 N.o 581. e nell'Umbria il citato Decreto 19. Decembre sud.o N.o 261 — col quale si rende esecutorio nell'Umbria il Decreto 9. Marzo 1860 N.o 174 del Governo dell'Emilia.

Art.o 3.o Gli stessi termini rinnovati, e prorogati rispettivamente per la istruzione, e trascrizione di cui all'Articolo 14.o della suddetta Legge 13. Luglio 1857. sono concessi per l'istituzione del giudizio di cui nel successivo Articolo 15.o

Art.o 4.o La presente legge avrà vigore dal giorno immediatamente successivo alla promulgazione e non recherà pregiudizio ai diritti anteriormente acquistati —

Si vota

Pietro Brignoli Pietro Deputato

Paolo Sussi Deputato

Francesco Giovagnoli Deputato

Marco Agnesi Deputato

Nicolao Sanvitale Deputato

Giuseppe Soldini Deputato

Giambattista Carletti Giampieri Deputato

Matteo Pini Deputato

Giac. Batta. Giglioli Deputato

Luigi Schystrelli Deputato

22. Gennaio 1862

Presenti

Michelini Presidente

Panattoni

Tanolini

Sibortbretti

Carletti Giampietro

Pinchi

Briganti Bellini Segretario

Approvata la legge con voti 7 affermativi e 1 negativo

Arti. 1. 2. 3. identici al progetto

Art.o 4. identico alle leggi già passate su tale identica questione.

Si da istruzione al Commissario di eccitare il Governo a correggere la legge e meglio a presentarne una nuova generale.

25. Gennaio 1862

Presenti Michelini Presidente

Tanolini relatore

Carletti

Pinchi

Briganti Bellini segretario

Galeotti

Letta la relazione venne approvata all'unanimità